

## **SPORT DILETTANTISTICO E LEGGE DI BILANCIO 2018**

di **Simone Boschi**

commercialista in Firenze, specializzato in sport management

La legge finanziaria ha introdotto alcune modifiche normative con **effetto e decorrenza 1/1/2018** che interessano direttamente il mondo dello sport dilettantistico, qui sinteticamente riportate.

### ► **RIMBORSI SPORTIVI: FISCALITA'**

Il limite entro cui vale l'esenzione Irpef per i compensi corrisposti a sportivi dilettanti, istruttori, allenatori, dirigenti, ecc., è elevato da 7.500 a **10.000 euro** su base annuale.

Per i compensi che superano detto nuovo limite e **fino a 30.658,28** euro vanno operate:

- a) una ritenuta a titolo di imposta definitiva sul reddito, pari al 23%
- b) l'addizionale regionale, aliquota variabile a seconda di quanto stabilito dalle delibere della Regione in cui il percipiente risiede (Regione Toscana aliquote anno 2016: 1,42% fino a reddito di 15.000,00 euro; 1,43% su reddito da 15.000,01 a 28.000; 1,68% su reddito da 28.000,01 a 55.000 euro; 1,72% su redditi da 55.000,01 a 75.000 euro; 1,73% oltre.)
- c) l'addizionale comunale, aliquota variabile a seconda di quanto stabilito dalle delibere del Comune di residenza anagrafica del soggetto percipiente (verificare sito comunale per le specifiche aliquote).

Per i compensi **superiori al limite di 30.658,28** si dovranno applicare le seguenti imposte:

- a) una ritenuta di acconto imposte sul reddito del 23%
- b) addizionale regionale, aliquota variabile a seconda di quanto stabilito dalle delibere della Regione in cui il percipiente risiede (in Toscana valgono i medesimi scaglioni regionali sopra indicati).

*La differenza sostanziale è il trattamento riservato alle tre differenti fasce in sede di dichiarazione annuale dei redditi: il primo scaglione non fa cumulo e va indicato in esenzione da imposte; il secondo è già tassato (anch'esso non fa cumulo) ma va ugualmente indicato, in quanto concorre a stabilire il cumulo complessivo dei redditi (assieme agli altri eventualmente conseguiti) e la corrispondente aliquota esatta di tassazione; il terzo scaglione fa cumulo e concorre alla tassazione complessiva dei redditi, con scomputo di quanto trattenuto a titolo di ritenuta d'acconto.*

### ► **INQUADRAMENTO LAVORISTICO**

I rapporti di natura sportiva dilettantistica con atleti, istruttori, allenatori, dirigenti, ecc. (finora inquadrati con lettere di incarico o contratti sportivi) devono essere **reinquadrati come veri e propri contratti di collaborazione coordinata e continuativa**.

Diviene quindi **obbligatoria** anche per le ASD e SSD una serie di adempimenti:

- la comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego di tutti i rapporti anzidetti;
- l'istituzione e la tenuta del Libro Unico del Lavoro;
- la predisposizione del cedolino paga anziché il rilascio di ricevute semplici

Per le collaborazioni sportive dilettantistiche così reinquadrate, oltre al regime fiscale agevolativo descritto sopra, resta l'esonero dai versamenti contributivi e dalla normativa INAIL per gli infortuni sul lavoro.

Attenzione: le prestazioni per le quali continuano a valere le agevolazioni descritte sono soltanto quelle che soddisfano entrambe le condizioni di seguito riportate:

- 1) debbono essere afferenti le discipline sportive riconosciute e previste dall'elenco ufficiale CONI rinvenibile sul sito web del Comitato Olimpico; talune federazioni sportive contemplano, fra le metodologie di allenamento, anche attività non espressamente incluse nell'elenco CONI;
- 2) debbono essere relative a specifiche e rigorose mansioni che saranno dettagliate in un elenco ufficiale CONI di prossima emanazione.

Quindi:

- a) per le **discipline sportive non inserite** nell'elenco ufficiale CONI, che non siano neppure contemplate dalla singola federazione sportiva come metodologia di allenamento, è certo che non si può più fruire di agevolazioni fiscali o previdenziali.

Fra le agevolazioni fiscali che decadono, non ci sono soltanto quelle relative ai rimborsi sportivi ma anche quelle relative ai proventi per le iscrizioni ai corsi a pagamento che la ASD o SSD offre ai propri frequentatori, che divengono a rilevanza commerciale imponendo gli obblighi tributari tipici dell'impresa, l'emissione di scontrino o ricevuta fiscale, il pagamento di IVA e imposte sui redditi e le dichiarazioni periodiche e annuali telematiche.

Se una ASD o SSD svolge sia attività incluse nell'elenco CONI che attività escluse, le agevolazioni fiscali potranno essere mantenute sulle prime, ove sussistano tutte le altre condizioni di legge.

b) le **mansioni** che risulteranno **escluse** dall'elenco CONI di prossima emanazione **non potranno essere pagate col rimborso sportivo** neanche in forma di collaborazione coordinata e continuativa e neanche se l'attività sportiva rientra fra le discipline già riconosciute dal CONI o dalla singola federazione sportiva.

c) la promulgazione e l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 rende superata (o almeno paralizzata) qualunque antecedente circolare o delibera di federazioni o enti di promozione sportiva tesa a regolamentare o individuare le mansioni per le quali si possa riconoscere la validità del rimborso sportivo; ciò sia perchè è solo con la Finanziaria che si è definitivamente chiarita la necessità del contratto di co.co.co. e degli adempimenti correlati, sia perchè è la stessa Finanziaria che richiede al CONI (*unico ente certificatore dell'attività sportiva dilettantistica*: concetto sancito dall'art. 7 della Legge 186/2004 e dalla Circolare 1/2016 INL, tale da escludere che FSN o EPS possano autonomamente surrogarsi al Comitato Olimpico) di indicare tali mansioni.

*Ad oggi manca ancora l'elenco delle mansioni che la Legge di Bilancio 2018 ha chiesto al CONI: tale situazione impedisce di sapere in quali casi si potrà continuare ad erogare rimborsi sportivi in esenzione fiscale-previdenziale, seppure in forma di co.co.co. .*

*Occorre comunque non sottovalutare un aspetto che potrebbe essere devastante: dopo che il CONI ha infatti disconosciuto (a inizio 2017) alcune discipline sportive, potrà presto arrivare a disconoscere anche specifiche mansioni operative sebbene svolte da un club che pratici discipline incluse nell'elenco CONI.*

*Per questo motivo occorre sottolineare l'importanza di poter dimostrare, fin da ora, la sussistenza dei requisiti di fruibilità delle agevolazioni fiscali-previdenziali per le collaborazioni sportive.*

*Appare quindi ragionevolmente opportuno:*

- 1) *avviare immediatamente un processo di conversione dei vecchi contratti sportivi in collaborazioni coordinate e coordinative, salvo poi (in successivo momento) assoggettare a contributi e imposte i contratti legati a mansioni che il CONI avrà eventualmente disconosciuto;*
- 2) *provvedere alla comunicazione al Centro per l'Impiego di tutti i rapporti in essere,*

*eventualmente partendo dai nuovi contratti 2018 ma non dimenticando o trascurando quelli in corso (provenienti da annualità precedenti) sui quali potrebbero essere già adesso elevate contestazioni in sede di accesso ispettivo;*

- 3) *istituire-aggiornare il Libro Unico sul Lavoro in relazione a tutte le posizioni in essere;*
- 4) *adottare i cedolini paga in luogo delle classiche ricevute;*
- 5) *eseguire intanto un esame dei rapporti sportivi in essere: se dovessero emergere posizioni legate a discipline che il CONI ha già escluso dall'elenco ufficiale 2017, è consigliabile l'adozione immediata di una tipologia contrattuale legalmente valida, anche per evitare le pesanti sanzioni previste per il lavoro irregolare o in nero (da 1.500 a 36.000 euro per ciascun lavoratore, a seconda dei casi).*

A tutto quanto descritto va aggiunto il nuovo **divieto decorrente dal 1/7/2018** (art. 1 c.90 L. 205/2017) **di pagamento di stipendi e compensi in contanti**, per i quali non avrà più valore la mera firma "per ricevuta" o "per quietanza"; sono previste sanzioni da 1.000 a 5.000 euro per chi trasgredisce.

#### ► **SOCIETA' SPORTIVE LUCRATIVE**

E' stata introdotta la **società sportiva lucrativa**, che consentirà la distribuzione di utili ai soci; essa dovrà essere dotata di uno statuto conforme alla normativa CONI e potrà essere anche una società in accomandita semplice o società in nome collettivo, ma non una cooperativa.

Per le società sportive lucrative, **durante l'apertura dell'impianto sportivo è obbligatoria la presenza di un direttore tecnico** (di provenienza ISEF o Scienze Motorie o dello Sport). Un obbligo molto simile è **già vigente in Toscana** per effetto dell'**art. 16 del Regolamento 42/R/2016** attuativo della **Legge regionale 21/2015 sulla pratica sportiva e sugli impianti sportivi**; la norma prevede che "*presso ogni palestra*" operi un **responsabile tecnico** con laurea magistrale in scienze motorie che può a sua volta avvalersi di: tecnici del CONI, delle FSN, degli EPS e delle DSA, tecnici diplomati a seguito di corsi formativi professionalizzanti riconosciuti dalle singole regioni, operatori di provenienza scienze motorie o Isef.

A scanso di ogni equivoco, lo stesso regolamento provvede spontaneamente a chiarire che per

"palestra" va inteso il luogo ove si svolgono le attività ludico-motorio-ricreative; l'anzidetta L.R. 21/2015, a sua volta, definisce (art. 3) "attività ludico-motoria-ricreativa" quella svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi, che può essere organizzata dai soggetti riconosciuti/affiliati CONI e CIP senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.

Giova sapere che il summenzionato articolo 3 definisce altresì "attività sportiva" quella agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle FSN, DSA, EPS, e da tutti i soggetti riconosciuti/affiliati CONI e CIP.

Ne consegue che in Toscana:

a) la presenza del responsabile o direttore tecnico (con le distinte mansioni a seconda della norma che prevede la rispettiva figura) è comunque obbligatoria sia che si tratti di ASD o SSD svolgente attività ludico-motoria-ricreativa (a fini di benessere o ricreativi), sia che si tratti di società sportiva lucrativa;

b) il fatto che una ASD o SSD (quindi riconosciuta CONI) consenta ai propri tesserati la pratica di una disciplina riconosciuta dal CONI che, secondo la descritta normativa regionale, è tuttavia legata/ispirata a fini di benessere e ricreativi, non fa "passare" tale attività fra quelle classiche CONI ai fini della succitata legge regionale, ma la mantiene in ambito "ludico-motorio-ricreativo", in ciò non esonerando dall'obbligo del responsabile o direttore tecnico.

Tale perimetrazione è molto più ampia di quanto si pensi in quanto coinvolge sia club non iscritti al CONI, quali ad esempio centri fitness, scuole di ballo non sportivo, centri pilates o yoga, ecc. (dove prevale effettivamente lo scopo ricreativo o di benessere personale nella sua accezione più ampia), sia club iscritti al CONI che dichiarano lo svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica solo apparente o comunque confliggente con la medesima normativa regionale e con la previsione di prevalenza dell'aspetto ricreativo e del benessere. Insomma, il direttore o responsabile tecnico ha da esserci.

Per le ASD o SSD toscane che praticano *realmente* attività sportiva riconosciuta e regolamentata da FNS, DSA, EPS, soggetti CONI e CIP, occorrerà verificare (anche) i regolamenti federali, che spesso già prevedono la figura del direttore sportivo o similare: ulteriore allargamento di quel perimetro più sopra già definito ampio.

Con l'occasione si segnala che sono in corso indagini presso i club dilettantistici della Toscana ad opera di team della Asl costituiti da ispettori che ben conoscono la normativa vigente sopra descritta e che in taluni casi (mancanza del direttore o responsabile tecnico, oppure figura non dotata del requisito formativo universitario) arrivano anche a disporre la chiusura dell'impianto sportivo.

#### ► **PARTICOLARITA' FISCALI-PREVIDENZIALI**

I corrispettivi derivanti da prestazioni di natura sportiva svolte/offerte dalla società sportiva lucrativa (corsi, abbonamenti, accessi giornalieri, ecc.) sono assoggettate ad IVA con aliquota 10%; le prestazioni di natura non sportiva (come ad esempio le prestazioni pubblicitarie, gli ingressi alle manifestazioni con biglietteria, ecc.) restano con IVA ad aliquota 22%; l'eventuale somministrazione ai frequentatori presso il punto di ristoro interno sconta sempre aliquota 10%.

Le SSDL costituite in forma di società di capitali godono della riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle società.

I rapporti sportivi fra SSDL e istruttori, atleti, dirigenti, allenatori, ecc., vanno regimentati in seno ai canonici contratti di collaborazione coordinata e continuativa; a differenza di quanto previsto per i co.co.co. delle tradizionali "dilettantistiche non lucrative", quelli delle lucrative danno origine a redditi di lavoro parasubordinato, con Irpef, addizionali regionali e comunali e contributi Inps (gestione ex Enpals); nei primi cinque anni di contratto, l'aliquota previdenziale è ridotta alla metà (e conseguentemente anche l'accreditamento del montante pensionistico individuale).

Per i rapporti sportivi in seno alle "lucrativa" non esiste possibilità di esenzione da tasse e contributi come invece accade per le "non lucrative"; la comune matrice ispirata alla collaborazione coordinata e continuativa rende invece obbligatorio, per le prime come per le seconde, porre in essere alcuni adempimenti fra cui:

- la comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego di tutti i rapporti anzidetti;
- l'istituzione e la tenuta del Libro Unico del Lavoro;
- la predisposizione del cedolino paga

**SIMONE BOSCHI**

VIALE DEI MILLE 73 – 50131 FIRENZE

Tel. 055 573040 - info@studioragboschi.com